Città di Marigliano
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. **117 del 08/09/2021**

OGGETTO: **sentenza 744/2021 (R.G. n.807/2015) Tribunale di Nola – approvazione transazione .** ESEGUIBILE

L'anno 2021 , il giorno Otto del mese di Settembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO avv. Jossa Giuseppe, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
JOSSA GIUSEPPE - Sindaco	**X**	
MAUTONE FELICE – Vice Sindaco	**X**	
CERCIELLO MICHELE	**X**	
COPPOLA RAFFAELE	**X**	
DI RAFFAELE NICOLA		**X**
PALMA ROSANNA	**X**	
SORGENTE ANNA		**X**
TERRACCIANO ANNA		**X**

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianluca Pisano; con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

IL SINDACO, avv. Jossa Giuseppe, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO GENERALE**
F.TO avv. Jossa Giuseppe	**F. TO Dott. Gianluca Pisano**

Per copia conforme all'originale
Marigliano :10/09/2021

F.to IL RESPONSABILE AA.GG.
Dott. Gianluca Pisano

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG , visti gli atti d'ufficio**,**

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/09/2021_ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

  (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 10/09/2021

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE AA.GG

Dott. Gianluca Pisano

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____

IL RESPONSABILE AA.GG.

Dott. Gianluca Pisano

C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

Settore STAFF prot. n. **14916 dell' 08/09/2021**

OGGETTO **: sentenza 744/2021 (R.G. n.807/2015) Tribunale di Nola – approvazione transazione**

PARERE ***in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

f.to IL RESPONSABILE SETTORE STAFF
Dott. Gianluca Pisano

PARERE ***in ordine alla regolarità finanziaria:***

Si esprime parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

f.to IL RESPONSABILE SETTORE V
Dott. Pasquale De Stefano

OGGETTO: sentenza 744/2021 (R.G. n.807/2015) Tribunale di Nola – approvazione transazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE STAFF

Premesso

- che con atto di citazione iscritto al n. R.G. 807/2015 innanzi al Tribunale di Nola, la s.r.l. L'Igiene Urbana ha promosso nei confronti del Comune di Marigliano e dell'Ing. Andrea Ciccarelli, in qualità di Responsabile del Settore Ecologia, azione contrattuale nonché, in via gradata, di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. per il pagamento della somma complessiva di € 24.087,75 oltre interessi e rivalutazione monetaria come corrispettivo di prestazioni aggiuntive al contratto stipulato tra le parti;
- che con sentenza n.744/2021 il Tribunale, oltre ad accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare per responsabilità contrattuale l'ing. Andrea Ciccarelli, accoglieva la domanda di indebito arricchimento promossa nei confronti del Comune di Marigliano, condannando in solido entrambi i convenuti a pagare alla ditta L'Igiene Urbana s.r.l. la somma di € 24.087,73 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite per € 4.000,00 oltre accessori;

dato atto che

- avverso la sentenza n.744/2021 l'Ing. Andrea Ciccarelli ha proposto appello**;**
- la società L'Igiene Urbana s.r.l. ha promosso nei soli confronti dell'ing. Andrea Ciccarelli l'azione esecutiva per l'intero importo, in virtù della condanna solidale, notificando in data 26/04/2021 la sentenza con pedissequo atto di precetto;
- in data 26/7/2021 è stato notificato all'Ente, quale terzo pignorato, l'atto di pignoramento presso terzi per l'importo di € 38.651,35 oltre interessi e spese di procedura;

letta la nota prot. gen. n.13496 del 28/07/2021 con la quale l'ing. Andrea Ciccarelli, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento ha diffidato l'Ente a "*porre in essere gli atti necessari a salvaguardia della propria posizione e della propria onorabilità finanziaria, essendo stato riconosciuto e determinato dal Tribunale di Nola l'importo e la sua utilizzazione igienico-sanitaria pubblica in periodo emergenziale"*;

preso atto della nota prot. gen. 14680 del 1/9/2021 con la quale l'ing. Andrea Ciccarelli ha espressamente dichiarato di accettare il contenuto della bozza dell' accordo transattivo allegato alla presente proposta di deliberazione;

dato atto che con la sentenza n.744/2021 il Tribunale ritenendo non dimostrata dall'Ente, in fase istruttoria, l'ipotesi di arricchimento non voluto, ma emersa, in fase testimoniale, la piena conoscenza delle prestazioni aggiuntive richieste alla Ditta, ha accolto la domanda di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. esperita in via surrogatoria nei confronti del Comune di Marigliano, condannando l'Ente in solido con il responsabile Ing. Andrea Ciccarelli al pagamento della somma di € 24.087,73 oltre interessi legali. Il Giudice di Primo Grado, richiamando l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione in materia di indebito arricchimento, ha condannato l'Ente al pagamento in favore dell'attore dell'importo richiesto ritenendolo corrispondente al depauperamento reale della società speculare all'arricchimento realizzato dal Comune di Marigliano;

ritenuto pertanto opportuno e conveniente per il Comune di Marigliano addivenire a transazione al fine di evitare all'Ente l'esposizione ad ulteriori spese dovute alla procedura di esecuzione forzata, nonché all'azione di regresso che l'ing. Andrea Ciccarelli potrebbe esperire a seguito dell'azione esecutiva in suo danno, peraltro già avviata dalla società L'Igiene Urbana s.r.l.;

preso atto della disponibilità della società ad addivenire a composizione bonaria per l'importo di € 22.883,34 quale ammontare dell'indennizzo quantificabile ai sensi dell'art.2041 c.c. in ragione del vantaggio patrimoniale tratto dall'Ente dall'esecuzione delle commesse e € 3.800,00 quali spese di lite, comprensivo di spese generali ed accessori;

accertato che per quanto emerso nello specifico caso ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per approdare in legittimità ad un atto di componimento bonario, essendo chiaramente valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

preso atto che:
- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte *ex* art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

tenuto conto che, a fronte delle motivazioni addotte dal Giudice di prime cure ed alla luce delle eccezioni processuali proposte dall'Ente, la proposizione di una impugnativa in appello avverso la sentenza n. 744/2021 risulta di dubbia utilità, potendo l'Ente ragionevolmente dibattere solo sulla quantificazione dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché è risultato soccombente anche per la quota imputabile all'utile d'impresa, il quale secondo la giurisprudenza prevalente, in assenza di elementi probatori specifici, va quantificato nella misura del 5% del fatturato per l'erogazione dei servizi, e che il mancato pagamento corrispondente all'*utilitas* per l'Ente, secondo i principi in base ai quali è stata motivata la sentenza, espone il Comune di Marigliano all'azione di regresso da parte del funzionario pignorato;

rilevato che:
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- l'accordo transattivo posto in approvazione trae origine dalla sentenza del Tribunale di Nola n.744/2021 e che pertanto l'atto in parola è da riferirsi alla fattispecie di cui all'art.194, comma 1 lett. a) "sentenza esecutiva", non trovando pertanto applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto transattivo esuli dalla nozione di debito fuori bilancio;
- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ritenuto obbligatoria l'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti con riferimento alle transazioni inerenti materie di competenza del Consiglio, in quanto esplicitazione dell'attività consultiva di ausilio al suddetto Organo (cfr. in particolare Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 345 del 25 settembre 2013).

ritenuto necessario approvare l'accordo transattivo allegato alla presente che sarà sottoposto al Consiglio Comunale per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del d. Lgs. n.267/2000;

dato atto che la spesa complessiva pari a € 28.427,66 (di cui € 22.883,00 per sorta capitale e € 5.544,66 per spese legali) di cui all'accordo transattivo troverà copertura mediante prelievo dal cap. S. 2495060 del PEG 2021 "Debiti fuori bilancio – finanziati dal fondo contenzioso";

visto l'allegato schema di transazione;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Tutto ciò premesso

PROPONE di DELIBERARE

1) di procedere per le motivazioni di cui alla premessa alla definizione delle pretese da parte della società L'Igiene Urbana s.r.l., mediante accordo transattivo;
2) di approvare, a tacitazione di ogni pretesa conseguente alla pronuncia n.744/2021 del Tribunale di Nola, lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
3) di autorizzare il Responsabile del Settore Staff alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune per la somma complessiva pari a € 28.427,66 (di cui € 22.883,00 per sorta capitale e € 5.544,66 per spese legali);
4) di dare atto che la transazione di che trattasi dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.267/2000, da finanziare mediante l'appostamento operato sul cap. 2495060 del PEG 2021 "Debiti fuori bilancio – finanziati dal fondo contenzioso";
4) di trasmettere la presente proposta al Collegio dei Revisori del Conti per il prescritto parere ai sensi dell'art.239 D.Lgs. n.267/2000;
6) di demandare al Responsabile Settore STAFF ogni ulteriore adempimento gestionale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa

di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.